

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nell'ambito della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, ed in particolare nell'articolo 25, è previsto il recepimento della direttiva (UE) 2019/692 (di seguito "direttiva") del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

La direttiva mira a rafforzare il mercato interno del gas naturale nell'Unione europea, contribuendo alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla sostenibilità. In particolare, vuole affrontare gli ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell'Unione ai gasdotti di trasporto da e verso i paesi terzi. Le modifiche introdotte dalla direttiva – e recepite nell'ordinamento italiano mediante il decreto legislativo proposto - mirano ad assicurare che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri, ossia le norme di cui alla direttiva 2009/73/CE, siano applicabili all'interno dell'Unione anche ai gasdotti di trasporto che collegano l'Unione con i paesi terzi, quindi nel caso specifico dell'Italia anche ai gasdotti di trasporto dal limite delle acque territoriali italiane fino al primo punto di interconnessione con la rete italiana di trasporto.

Il presente schema di decreto legislativo recepisce le disposizioni della direttiva (UE) 2019/692, seguendo i criteri della legge di delegazione europea 2018 e i criteri generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. In particolare la legge di delegazione specifica che il Governo attui la direttiva esercitando la facoltà di definire le deroghe previste all'articolo 14 e all'articolo 49 bis della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/692, relativamente alla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, l'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o ad entrambe le fattispecie, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione proprietaria (c.d. *unbundling*).

La direttiva (UE) 2019/692 intende superare gli ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell'Unione ai gasdotti di trasporto da e verso i paesi terzi. Le modifiche introdotte mirano ad assicurare che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri siano applicabili all'interno dell'Unione anche ai gasdotti di trasporto che collegano l'Unione con i paesi terzi. In tal modo sarà assicurata la coerenza del quadro giuridico all'interno dell'Unione evitando nel contempo di distorcere la concorrenza nel mercato interno dell'energia dell'Unione e di avere ripercussioni negative sulla sicurezza dell'approvvigionamento. Sarà inoltre migliorata la trasparenza e la certezza del diritto per gli operatori del mercato, in particolare gli investitori nelle infrastrutture del gas e gli utenti del sistema, quanto alle norme applicabili.

Il decreto legislativo proposto, nel dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/692, va a modificare altre norme (contenute in due decreti legislativi e una legge) che precedentemente avevano dato attuazione alla direttiva 2009/73/CE.

Nello specifico, modificando ed integrando il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue successive modifiche ed integrazioni, l'articolo 1 (*Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*), prevede: al comma 1, alla lettera a), in attuazione all'articolo 1, punto 1) della direttiva, la modifica della definizione di interconnettore, allargando la definizione vigente anche alla fattispecie del gasdotto che collega il sistema italiano a quello di un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro; alla lettera b), in attuazione all'articolo 1, punto 4) della direttiva, l'allargamento della competenza dell'ARERA in materia di risoluzione delle controversie



relative alle infrastrutture di coltivazione del gas naturale, anche ai gasdotti di coltivazione che hanno origine in un paese terzo e si collegano alla rete italiana.

L'articolo 2 (*Modifiche al decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93*), modificando ed integrando il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, prevede: al comma 1, lettera a), l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 33 di detto decreto legislativo n. 93 del 2011, in relazione a quanto previsto dal successivo comma 2 del presente articolo; alla lettera b), in attuazione all'articolo 1, punto 7) della direttiva, viene ampliata la già esistente competenza di ARERA con riferimento alla consultazione e cooperazione con le pertinenti autorità dei paesi terzi relativamente all'esercizio degli interconnettori con i paesi terzi al fine di garantire la coerente applicazione della direttiva 2009/73/CE, così come modificata dalla direttiva (UE) 2019/692, nel territorio e nelle acque territoriali italiane; alla lettera c), in attuazione all'articolo 1, punto 8) della direttiva, la notifica ad ARERA ed alle altre Autorità di regolazione interessate anche degli accordi tecnici su questioni relative all'esercizio degli interconnettori con paesi terzi; alla medesima lettera d), in attuazione all'articolo 1, punto 9) della direttiva, sono previste le modalità e condizioni in base alle quali il Ministero dello sviluppo economico concede, entro il 24 maggio 2020, una deroga per 20 anni (rinnovabile), agli interconnettori da e verso paesi terzi esistenti alla data del 23 maggio 2019, dall'applicazione delle norme riguardanti il diritto di accesso dei terzi, le tariffe regolamentate e la separazione proprietaria; inoltre, sempre in attuazione del punto 9) della direttiva, la medesima lettera d) prevede la procedura di abilitazione da parte della Commissione europea a negoziare, in determinate circostanze, gli accordi relativi all'esercizio di un interconnettore tra l'Italia e un paese terzo.

Il comma 2 del presente articolo dispone che il Ministro dello sviluppo economico aggiorni le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 11 aprile 2006 e 28 aprile 2006, applicativi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativamente al rilascio dell'esenzione del diritto di accesso ai terzi e alle modalità di accesso alla rete nazionale dei gasdotti conseguente all'esenzione, non coerenti con le disposizioni del presente decreto legislativo.

L'articolo 3 (*Modifiche alla legge 23 agosto 2004, n.239*), modifica ed integra la legge 23 agosto 2004, n. 239 e sue successive modifiche ed integrazioni; in particolare i commi 1 e 2, di recepimento della modifica all'articolo 36 della direttiva 2009/73/UE, fanno riferimento a due distinte fattispecie: il comma 1 ai metanodotti tra Stati membri, il comma 2 a quelli tra Stati membri e Paesi terzi. Il comma 1 infatti prevede, in attuazione all'articolo 1, punto 5) della direttiva, le modalità e condizioni in base alle quali il Ministero può concedere - su richiesta dei soggetti che investono, in nuovi interconnettori, o nei potenziamenti di quelli esistenti, tra le reti nazionali di trasporto di gas naturale degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana - un'esenzione, integrando la disciplina già prevista al comma 17 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.239.

L'esenzione è concessa per motivi oggettivi, quali consentire il recupero dell'investimento effettuato, o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, e che dimostrino che la deroga non ha ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale, l'efficiente funzionamento dei sistemi regolati interessati, nonché la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.

Il comma 2, interviene sul comma 18 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, che conteneva una norma nazionale "di scenario" la cui perdurante utilità mette conto di mantenerla nell'ordinamento, con le dovute integrazioni conseguenti alla nuova disciplina introdotta dalla direttiva (UE) 2019/692; in particolare, già nella legge n. 239 del 2004 si prevedeva l'applicazione di alcune norme di favore (il diritto di allocazione prioritaria), secondo il diritto nazionale, ai soggetti che realizzavano gasdotti



provenienti da paesi terzi ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale o potenziamenti delle capacità di trasporto dei gasdotti esistenti. Con il comma 2 si estende a tali gasdotti, come previsto dalla direttiva (UE) 2019/692, l'applicazione degli istituti del diritto europeo relativi all'esenzione dal diritto di accesso dei terzi, alla separazione proprietaria, alla certificazione e al regime tariffario.

Nel dettaglio infatti, il comma 2, sempre in applicazione dell'articolo 1, punto 5) della direttiva, applica le modalità e condizioni richieste per le esenzioni relative ai metanodotti (nuovi o potenziamenti di quelli esistenti) tra Stati membri anche agli interconnettori con paesi terzi (nuovi o potenziamenti di quelli esistenti). Infine, in attuazione all'articolo 1, punto 6) della direttiva, si prevede che il Ministero dello sviluppo economico e l'ARERA, ciascuno per quanto di propria competenza, cooperino con le pertinenti autorità del paese terzo al fine di garantire la coerente applicazione della direttiva 2009/73/CE, così come modificata dalla direttiva (UE) 2019/692, nel territorio degli Stati membri.

Il presente schema di decreto legislativo non traspone nella normativa italiana quanto previsto dall'articolo 1, punti 2) e 3) della direttiva (UE) 2019/692 in quanto tutte le fattispecie italiane rientrano nella disciplina di cui al punto 9) della stessa direttiva.

L'articolo 4 (*Copertura finanziaria ed entrata in vigore*) specifica che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

